

1.20 (che non è stampato ma è in distribuzione), sul quale ovviamente il parere è favorevole.

La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Pecorella 1.12 e contrario sugli emendamenti Dalla Chiesa 1.16 e 1.17. Sull'emendamento Pecorella 1.11 la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza. Ugualmente il parere è favorevole sull'emendamento Pecorella 1.14, purché riformulato con la soppressione della parola « liberamente », contenuta nell'ultima parte dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme per tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'1.11, a firma Pecorella, sul quale il parere è negativo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, forza Italia annette grandissima importanza all'emendamento al nostro esame, in quanto ritiene che risponda meglio all'esigenza di contenere la quantità, in atto eccessiva, delle intercettazioni che vengono oggi eseguite nel nostro paese. Il predetto contenimento quantitativo si dovrebbe ottenere restringendo la gamma dei reati per i quali è consentito l'impiego dello strumento investigativo di cui trattasi.

Indubbiamente la formulazione dell'articolo 266 del codice di procedura penale, come risulterà dall'approvazione dell'articolo 1 del testo, costituisce un passo in avanti rispetto alle attuali previsioni; la riduzione però del novero dei reati per i quali l'intercettazione è consentita, già di per sé assai modesta, risulta più contenuta per effetto delle indicazioni nominative di cui alla lettera e). Il carattere altamente invasivo del mezzo di indagine imporrebbe invece ulteriori restrizioni. Questo

emendamento perviene appunto a tale risultato attraverso il rinvio ad un criterio preesistente ed oggettivo, costituito dalle previsioni dell'articolo 380 del codice di rito e cioè dall'elenco dei reati che danno luogo all'arresto obbligatorio in flagranza.

Per gli esposti motivi raccomando caldamente all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento in questione.

SEBASTIANO NERI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, vorrei sottoporre alla sua attenzione e a quella dell'Assemblea un problema da cui dipende il nostro voto sull'emendamento in questione.

L'emendamento Pecorella 1.11 — l'unico sul quale vi è un parere contrastante tra la Commissione, che peraltro ha deliberato a maggioranza, ed il Governo — fissa i limiti di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.

Chiedo di accantonare l'emendamento Gazzilli 1.8 e votarlo successivamente alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.11. Infatti, qualora venisse accolto l'emendamento Pecorella 1.11, il mio gruppo non avrebbe difficoltà a mantenere il testo dell'articolo così com'è. Se, viceversa, l'Assemblea decidesse di non approvare l'emendamento Pecorella 1.11, riterremmo opportuno restringere i casi in cui consentire le intercettazioni. Ciò per rispetto delle garanzie dei cittadini.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. La preoccupazione dell'onorevole Neri e del gruppo di alleanza nazionale è stata oggetto di discussione all'interno della Commissione, in quanto si è valutata l'ipotesi di una

bocciatura dell'emendamento Pecorella 1.11 e, quindi, della necessità di una regolamentazione.

Si è così giunti ad un accordo di massima, in base al quale, qualora l'emendamento Pecorella 1.11 venisse respinto, verrebbe introdotto un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13, per una regolamentazione della materia nel senso indicato dall'onorevole Neri.

PRESIDENTE. Quindi, onorevole Finocchiaro, da quel che lei mi dice, intendo che non vi sarebbe bisogno di accantonare l'emendamento Gazzilli 1.8.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. No, non ve ne sarebbe bisogno, in quanto la Commissione ha già valutato la questione e si è già orientata nel senso da me espresso.

PRESIDENTE. L'onorevole Neri è d'accordo?

SEBASTIANO NERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Vito, conferma la richiesta di votazione nominale?

ELIO VITO. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gazzilli 1.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	322
<i>Votanti</i>	281
<i>Astenuti</i>	41
<i>Maggioranza</i>	141
<i>Hanno votato sì</i>	70
<i>Hanno votato no</i> .	211).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Dalla Chiesa 1.15.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dalla Chiesa. Ne ha facoltà.

NANDO DALLA CHIESA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la formulazione proposta dalla Commissione lascia fuori alcuni reati, uno dei quali mi sembra particolarmente importante: quello della falsa testimonianza.

Negli ultimi anni, quella della falsa testimonianza è stata posta con forza come questione strategica della vicenda processuale. La vicenda dell'articolo 513 del codice di procedura penale ed i processi di cui le cronache si stanno occupando — dal processo Sofri al processo a Scattone e Ferraro — indicano come la questione della falsa testimonianza sia decisiva per l'andamento del processo e per la difesa delle garanzie.

Pertanto, precludersi la possibilità di indagare attraverso lo strumento dell'intercettazione telefonica su un reato quale quello della falsa testimonianza, può precludere la possibilità di svolgere un giusto processo.

Per quanto detto, sottopongo alla Commissione le mie obiezioni: la formulazione proposta lascia fuori molti reati, ma quello della falsa testimonianza mi sembra meritevole di una riflessione immediata.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 1.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	336
<i>Votanti</i>	329
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	165
<i>Hanno votato sì</i>	29
<i>Hanno votato no</i> .	300).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 1.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, parlo per dichiarazione di voto anche sugli altri emendamenti a mia firma.

Non vi è dubbio che l'Italia abbia un preoccupante primato in ordine al numero delle intercettazioni telefoniche, triplicate dal 1992 al 1996.

La norma attualmente in vigore, che consente le intercettazioni solo quando siano assolutamente indispensabili ai fini delle indagini, purtroppo non è sempre rispettata. Ritengo, quindi, giusto e corretto porre maggiori limiti e controlli: mi sembra che il testo della Commissione abbia raggiunto un punto di equilibrio tra la necessità delle indagini ed il rispetto della riservatezza degli indagati e, soprattutto, dei terzi estranei.

Lo strumento dell'intercettazione è sicuramente utilissimo nella lotta alla criminalità, soprattutto a quella organizzata, ma è assolutamente necessario che venga usato in maniera più misurata e, soprattutto, garantendo i diritti di quei cittadini che nulla hanno a che vedere con le indagini. L'emendamento 1.3 che ho proposto, e che è collegato ai successivi, sui quali evidentemente non interverrò, si propone di eliminare il riferimento al limite di pena superiore nel massimo a sei anni. Ciò significa, per esempio, consentire intercettazioni telefoniche o ambientali per lo sfruttamento della prostituzione e per la calunnia, reati per i quali credo sia spesso assolutamente necessario, ai fini delle indagini, disporre intercettazioni, sia pure ovviamente nella piena salvaguardia delle garanzie per tutti i cittadini.

Raccomando quindi l'approvazione del mio emendamento 1.3, che ovviamente vanificherebbe i successivi, riferiti specificamente a singoli reati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, è vero, come afferma il collega Pisapia, che le intercettazioni telefoniche nel nostro paese vengono disposte in numero superiore a quelle degli altri paesi, con una spesa complessiva negli ultimi anni, dal 1992 al 1996, di 181 miliardi, ma è anche vero che noi, purtroppo, abbiamo il primato dei delitti di criminalità comune e di criminalità organizzata, nonché dei reati contro la pubblica amministrazione. È anche vero, signor Presidente, che non ci sono state fornite spiegazioni, che sarebbero utili, in merito alle profonde diversità tra procura e procura nell'utilizzazione di questi strumenti. Faccio qualche esempio. Negli anni dal 1992 al 1996, a Bari sono stati emessi 488 decreti di intercettazione telefonica — ed è una zona calda, quella di Bari —, a Catania 1.606, a Reggio Calabria 3.744. Quindi, si hanno differenze enormi per zone omogenee, mentre a Torino ne sono state disposte 3.387. Non capisco come si spieghino queste enormi diversità: i numeri non danno conto dei criteri con i quali si procede. Credo che sarebbe stato utile capire, non è sufficiente avere il numero complessivo riferito alla spesa ed ai decreti di intercettazione emessi.

Detto questo, dichiaro che il mio gruppo condivide le motivazioni dell'emendamento Pisapia 1.3.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, la questione è delicata e credo sia utile dare conto all'Assemblea, molto brevemente, del percorso di decisione seguito dalla Commissione in questi giorni. Questo provvedimento restringe la possibilità di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche sulla base di due criteri: un constatato eccessivo ricorso allo strumento dell'intercettazione telefonica come mezzo di indagine — testimoniato anche

dai dati numerici citati poco fa dall'onorevole Veltri — e la valorizzazione di quel diritto alla *privacy* che è ormai uno dei principi cardine del nostro ordinamento. Stabilito questo, ovviamente la Commissione si è curata, da una parte, di fissare in maniera più rigida i limiti di pena riferiti a quei reati per i quali è possibile ricorrere all'intercettazione telefonica e, dall'altra, di inserire in questo ambito tutti quei reati che, per la loro natura e per le modalità di compimento, richiedono l'utilizzazione dell'intercettazione telefonica come strumento di indagine tipica. Ovviamente, è stata anche cura della Commissione assicurare che fosse sempre possibile l'intercettazione telefonica per i delitti di criminalità organizzata, nonché per quei delitti comuni, magari non rientranti nei limiti di pena stabiliti, ma che fossero stati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, oppure al fine di favorire le organizzazioni criminali. Detto questo, onorevoli colleghi, la valutazione dei reati che abbiamo incluso, nonostante non rientrassero nei limiti di pena, è stata sorretta dalle considerazioni di cui ho già parlato: per il fatto che si tratti, cioè, di reati, che per le modalità con le quali vengono compiuti, vedono l'intercettazione telefonica come un tipico strumento di indagine.

Questa mattina, in sede di valutazione degli emendamenti presentati dall'onorevole Dalla Chiesa, la Commissione si è posta il problema di inserire il delitto di falsa testimonianza tra quelli per i quali è possibile disporre l'intercettazione telefonica. Su tale questione la Commissione si è espressa negativamente. Anche giovarsi di quanto previsto dal presente emendamento sul limite di pena non è sembrato congruo, perché per far rientrare nella previsione il delitto di falsa testimonianza si sarebbe dovuta ampliare eccessivamente la platea dei reati per i quali sarebbe possibile disporre l'intercettazione telefonica, in assenza di una tipicità dello strumento di indagine rispetto alla fattispecie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, credo che non stiamo cogliendo i problemi connessi allo strumento dell'intercettazione telefonica, che non è un elemento di prova ma rappresenta solo uno strumento di indagine.

A parte il fatto che vorremmo ascoltare le telefonate di tutti i cittadini italiani per sapere se commettono reati, noi tendiamo ad abbassare sempre di più il limite per il quale è possibile utilizzare tale strumento, come è stato proposto, o addirittura inserirlo anche nel caso del reato di falsa testimonianza.

Una falsa testimonianza è tale se ci sono elementi di riscontro obiettivo che facciano ritenere che sia tale. Finiremmo per spendere miliardi per ascoltare le telefonate e non li spenderemmo per fare indagini.

Se le intercettazioni telefoniche costituiscono uno strumento che consente di proseguire le indagini — al riguardo, non sono d'accordo su alcune espressioni contenute in questo provvedimento — in quanto le conversazioni non costituiscono elemento di prova perché sono oggetto di interpretazione da parte di chi ascolta, ritengo che il limite che è stato posto sia già abbastanza ampio e tale da far rientrare nella previsione numerosissime fattispecie penali. Il problema, però, non si risolve se non consideriamo le intercettazioni come uno strumento di indagine che deve essere svolto e non come uno strumento per acquisire elementi sui quali, spesso, si basano i processi.

Annuncio, quindi, il mio voto contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 328
Votanti 325
Astenuti 3
Maggioranza 163
Hanno votato sì 30
Hanno votato no . 295).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 1.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 332
Votanti 331
Astenuti 1
Maggioranza 166
Hanno votato sì 27
Hanno votato no . 304).

Onorevole Vito, intende fare suoi tutti gli emendamenti presentati dall'onorevole Pecorella?

ELIO VITO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, accetta la proposta di ritiro dell'emendamento 1.1 formulato dal relatore?

ELIO VITO. No, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.1, fatto proprio dall'onorevole Vito, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 344
Votanti 342
Astenuti 2
Maggioranza 172
Hanno votato sì 140
Hanno votato no . 202).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 341
Votanti 312
Astenuti 29
Maggioranza 157
Hanno votato sì 26
Hanno votato no . 286).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 337
Votanti 311
Astenuti 26
Maggioranza 156
Hanno votato sì 22
Hanno votato no . 289).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gazzilli 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 342
Votanti 314
Astenuti 28
Maggioranza 158

Hanno votato sì 112
Hanno votato no . 202).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gazzilli 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti 335
Votanti 307
Astenuti 28
Maggioranza 154
Hanno votato sì 110
Hanno votato no . 197).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 339
Maggioranza 170
Hanno votato sì 29
Hanno votato no . 310).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti 343
Votanti 341
Astenuti 2
Maggioranza 171

Hanno votato sì 24
Hanno votato no . 317).

Passiamo alla votazione dell'emendamento della Commissione 1.20.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Vorrei spiegare molto brevemente ai colleghi quale sia il contenuto dell'emendamento della Commissione 1.20, anche per evitare equivoci, diciamo così, nella rappresentazione « esterna ».

Come dicevo poc'anzi quando la Commissione ha esaminato il testo dell'articolo 1, si è preoccupata di inserire, tra i reati per i quali è possibile l'intercettazione telefonica, anche alcuni reati tipici della criminalità organizzata, in particolare quelli previsti dall'articolo 416-*bis* e dall'articolo 416-*ter*, perché si tratta di reati per i quali, nella forma non aggravata, il limite di pena è inferiore a quello relativo al consenso per l'intercettazione telefonica.

Ma dei delitti di criminalità organizzata si occupa anche l'articolo 4 del provvedimento, che riproduce un articolo del famoso decreto antimafia Scotti-Martelli, successivamente convertito in legge, che stabilisce la possibilità di effettuare intercettazioni telefoniche per i delitti di criminalità organizzata (la Commissione ha aggiunto anche i delitti aggravati dalle finalità di criminalità organizzata), sulla scorta di presupposti che sono meno rigidi e vincolanti di quelli comunque richiesti a norma del codice di procedura penale.

Pertanto, al fine di evitare difficoltà e dubbi interpretativi, stamane la Commissione ha convenuto di presentare un emendamento per eliminare dall'articolo 1, lettera *e*), il riferimento agli articoli 416-*bis* e 416-*ter*.

Ne approfitto per dire, con riferimento all'articolo 4 del provvedimento, che dob-

biamo ancora esaminare, che la stessa operazione è stata fatta per il delitto di minaccia con il mezzo del telefono, poiché quando quest'ultima è collegata a delitti tipici della criminalità organizzata (si pensi alle estorsioni e all'usura) viene « coperta » dalla previsione meno rigida dei presupposti per effettuare le intercettazioni di cui all'articolo 4, mentre quando la minaccia con il mezzo del telefono è diciamo così normale, ossia di fuori da un contesto di criminalità organizzata, resta regolata dai presupposti più rigidi per l'ammissibilità delle intercettazioni, di cui agli articoli 1 e seguenti.

PRESIDENTE. Mi ha tolto un dubbio, onorevole Finocchiaro Fidelbo.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 1.20, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	338
<i>Votanti</i>	314
<i>Astenuti</i>	24
<i>Maggioranza</i>	158
<i>Hanno votato sì</i>	312
<i>Hanno votato no</i> ..	2).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.12, fatto proprio dall'onorevole Vito, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	339
<i>Votanti</i>	338
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	170
<i>Hanno votato sì</i>	337
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

A seguito di questa votazione l'emendamento Dalla Chiesa 1.16 è precluso.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 1.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	337
<i>Votanti</i>	333
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	167
<i>Hanno votato sì</i>	32
<i>Hanno votato no</i> .	301).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.11, fatto proprio dall'onorevole Vito.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Presidente, il gruppo della sinistra democratica esprime parere contrario sull'emendamento Pecorella 1.11, fatto proprio dall'onorevole Vito, che ha registrato, in Commissione, un parere favorevole a maggioranza, come del resto è stato specificato.

Vorrei richiamare l'attenzione dell'aula affinché si renda conto del contenuto di questo emendamento. In effetti in esso si sposta il problema fondante delle intercettazioni telefoniche dall'atto autorizzativo nei confronti del contenuto delle intercettazioni, che subisce tutti quei limiti opportuni che la Commissione, il relatore e i proponenti hanno previsto per evitare ogni forma di abuso. Ma questo, lo ripeto, riguarda il contenuto delle intercettazioni.

Con questo emendamento si passa invece ad un elemento completamente estraneo alla disciplina delle intercettazioni, inteso come mezzo di prova, perché

con esso si pretenderebbe di estendere gli stessi limiti previsti per le intercettazioni telefoniche alle acquisizioni dei tabulati, che sono una cosa completamente diversa.

Il tabulato di un'intercettazione telefonica è un elemento di prova documentale: acquisire un tabulato, non significa acquisire le intercettazioni, ma acquisire la prova storica che le intercettazioni sono state legittimamente effettuate, che hanno avuto un certo tempo di svolgimento, perché è segnato l'inizio e la fine dell'intercettazione, e che determinate utenze sono state sottoposte all'intercettazione.

Quale relazione abbia tutto ciò con la disciplina del contenuto dell'intercettazione, quella giustamente regolata, e perché i tabulati, così come vuole questo emendamento, dovrebbero essere sottratti ad una documentazione storica del tempo di svolgimento delle intercettazioni, è cosa che francamente non riesce di agevole comprensione. Si incide, infatti, su un elemento completamente diverso dal contenuto ispiratore della riforma in tema di intercettazioni telefoniche.

Il problema della compatibilità delle intercettazioni telefoniche con i principi costituzionali, di riservatezza e di rispetto della persona, non può certamente avere ad oggetto un elemento documentale come l'espressione cartolare e il tabulato che non hanno alcuna relazione con il contenuto che è riservato, nei limiti previsti dalla riforma dell'articolo 266.

Per tali motivi invitiamo a votare contro l'emendamento Pecorella 1.11.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Neri. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, già in sede di Comitato dei nove, abbiamo avuto modo di esporre le ragioni che spingono a sostenere questo emendamento. È opportuno che esse siano riprese in aula, anche perché su questo argomento ci confronteremo ancora nel prosieguo della discussione.

Lo strumento d'indagine dell'intercettazione telefonica può essere definito,

secondo una terminologia medica, come invasivo. È invasivo rispetto al diritto fondamentale di riservatezza della sfera individuale.

Quando ci si trovi di fronte alla possibile consumazione di gravi reati, nel contemperamento tra il diritto fondamentale dell'individuo e quello della collettività, l'ordinamento giuridico ritiene di poter circoscrivere, in qualche modo, questo diritto fondamentale consentendo un'invasione nella sfera privata dell'individuo.

Dobbiamo ritenere che lo strumento d'indagine dell'intercettazione telefonica si rapporti solo in via eccezionale al rispetto dei diritti fondamentali e costituzionali del soggetto e che rappresenti, quindi, uno strumento eccezionale dello Stato e del suo ordinamento giuridico nei confronti del diritto dei cittadini. Entro quei limiti — ed esclusivamente entro quei limiti — trattandosi di diritti fondamentali, si può accettare che si possa pregiudicare questo diritto fondamentale. Oltre quei limiti certamente non si può andare. È un problema che probabilmente tornerà nella nostra discussione, anche perché ne abbiamo parlato in relazione ad un altro aspetto di questa legge.

L'onorevole Siniscalchi sostiene che il tabulato non coincida con il contenuto dell'intercettazione. Esso non contiene certamente il contenuto dell'intercettazione, ma elementi del traffico telefonico di un soggetto, con l'indicazione del momento in cui è stato effettuato, del destinatario della telefonata e del contenuto di ciò che si è detto.

Stabilito che l'assoluta riservatezza delle comunicazioni appartiene al diritto inviolabile del soggetto, salvo le eccezioni previste dalla legge, non comprendiamo, invece, argomentando al contrario rispetto alla tesi dell'onorevole Siniscalchi, per quale motivo debba essere concessa nei confronti del cittadino, un'invasione che permetta di conoscere le persone con le quali ha parlato e quando vi ha parlato, anche se non il contenuto delle singole conversazioni, al di fuori dei casi nei quali la legge si è preoccupata di stabilire i

limiti indefettibili ed inderogabili entro i quali tale invasione può essere concessa.

L'argomento è stato svolto dal presidente della Commissione, onorevole Finocchiaro, poco fa, nel momento in cui ha chiesto di respingere l'emendamento 1.20. della Commissione. Si è ritenuto che l'eccezionalità dello strumento di indagine non sia applicabile estensivamente e che, quindi, ci si debba attenere strettamente a quanto previsto dalla legge. L'acquisizione di tabulati al di fuori dei limiti previsti dal comma 1 dell'articolo 1 rappresenta una deroga che introduciamo già nel provvedimento e che è in contraddizione con la regola che ci siamo dati. Per questo invitiamo a votare a favore dell'emendamento in esame, il quale serve comunque ad introdurre la stessa salvaguardia esistente contro le intercettazioni per un altro strumento, che renderebbe di pubblico dominio aspetti che riguardano la sfera individuale del soggetto, che non potrebbero essere violati se non appunto nell'ipotesi, eccezionale ed inderogabile, prevista dal comma 1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maiolo. Ne ha facoltà.

TIZIANA MAIOLO. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un problema che riguarda le intercettazioni, che troppo spesso, da strumento di acquisizione della prova, vengono trasformate in generica ricerca di elementi di reato, prima ancora di sapere se questo sussista. L'emendamento in questione, quindi, pone almeno dei limiti alla procedura dell'acquisizione dei tabulati telefonici che è ancora più invasiva dello strumento dell'intercettazione, perché favorisce la logica del sospetto. Penso, ad esempio, ad alcune triangolazioni per le quali, se Tizio telefona a Caio e, immediatamente dopo, chiama Sempronio, quest'ultimo, che non c'entra niente con il rapporto tra Tizio e Caio, viene subito sospettato di qualcosa che ha a che fare con un reato. Ricordo (non parlo certo di persone che fanno parte del mio schieramento politico) l'ac-

quisizione dei tabulati che riguardavano, ad esempio, il senatore Di Pietro. L'onorevole Veltri dovrebbe essere molto sensibile a questo aspetto.

Si fa due più due, per cui si dice: la tale persona chiama il tale avvocato e immediatamente dopo telefona ad un'altra persona con la quale, forse, potrebbe avere rapporti di tipo criminoso, e ad andarci di mezzo è anche un terzo che non c'entra niente con i primi due, ovvero il secondo soggetto, che non c'entra niente con il primo ed il terzo.

Vorrei che i colleghi fossero sensibili a questo problema. Stabiliamo almeno dei limiti, circoscriviamo questo strumento a quei reati ed a quelle fattispecie per i quali è consentita l'intercettazione. In caso contrario, se oggi ad essere intercettata è una persona ogni 250, tutti potremo finire all'interno di un tabulato, magari perché Tizio dopo aver telefonato a Caio ha chiamato, ad esempio, la mamma malata. Vogliamo allora inserire in un'indagine anche la mamma ammalata di Tizio o di Caio? Guardate, colleghi, che all'interno della Commissione antimafia, anche in occasione dell'audizione del professor Rodotà, questo tipo di comportamenti è stato molto stigmatizzato.

Dobbiamo capire fino a quale punto possiamo farci invadere da questo tipo di indagini. Il tabulato non è l'intercettazione. Esso induce in un sospetto e coinvolge cittadini perbene che non c'entrano nulla e che finiscono in un'indagine, come è capitato ad alcuni di noi e, purtroppo, anche alla sottoscritta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carotti. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI. Credo non sia seriamente sostenibile un'assimilabilità tra l'intercettazione del contenuto e l'acquisizione, invece meramente documentale, di un tracciato che descrive soltanto il passaggio, il volume ed il traffico telefonico, oltre tutto relativo ad una utenza, non anche ad una persona.

Ho ascoltato come sempre con attenzione le osservazioni in merito alla ne-

cessità — che noi abbiamo condiviso — di circoscrivere l'utilizzabilità non di un mezzo di prova (questo sarebbe impreciso), ma della ricerca della prova contenuta nel titolo di cui stiamo parlando. Peraltro, nel momento in cui si prende atto della possibilità anche probatoria in favore dell'imputato che può discendere dall'esame di un documento che segue la disciplina appunto dei documenti, mi sembrerebbe veramente singolare che questa fosse in qualche modo integrata ed acquisita all'interno di un mezzo invasivo che, invece, necessita di una regolamentazione più precisa, così come il provvedimento in esame tende in qualche modo a fare.

Obiettivamente, credo sarebbe opportuno riflettere sul fatto che anche l'acquisizione documentale — quale quella di tabulati relativi al traffico telefonico — subisce delle limitazioni, delle condizioni di utilizzabilità e di rilevanza in relazione al procedimento all'interno del quale si svolge l'indagine preliminare. Si tratta di garanzie sufficienti ad evitare che un provvedimento si sovrapponga ad un altro, francamente del tutto eterogeneo.

Per tale motivo voteremo contro l'emendamento Pecorella 1.11.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Miraglia Del Giudice. Ne ha facoltà.

NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE. Signor Presidente, il problema è stato esaminato dalla Commissione che aveva trovato un accordo con il successivo articolo 13, che prevedeva determinate garanzie per l'acquisizione dei tabulati da parte del GIP, su richiesta del pubblico ministero, qualora fossero indispensabili per le indagini e ricorressero certe condizioni. La Commissione, cioè, si è già preoccupata di risolvere tale problema ma limitare, come intende fare l'emendamento Pecorella 1.11, la possibilità di acquisire i tabulati ai soli casi per i quali è consentita l'intercettazione telefonica è qualcosa di diverso. L'effetto invasivo di cui ha parlato l'onorevole Neri si ha con

riferimento all'ascolto delle conversazioni telefoniche, al loro contenuto, certamente non riguardo all'acquisizione dei verbali *sic et simpliciter*.

In ogni caso, rendendosi conto che quanto posto in evidenza dall'onorevole Pecorella aveva un fondamento di verità, la Commissione è intervenuta successivamente con l'articolo 13-bis, prevedendo determinate condizioni per l'acquisizione dei tabulati.

Per tali ragioni, voteremo contro l'emendamento Pecorella 1.11.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Colleghi, vi prego di prendere posto.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.11, fatto proprio dall'onorevole Vito, accettato dalla Commissione e non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	324
<i>Votanti</i>	323
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	162
<i>Hanno votato sì</i>	152
<i>Hanno votato no</i> ..	171)

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.14, fatto proprio dall'onorevole Vito, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	337
<i>Votanti</i>	332
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	167
<i>Hanno votato sì</i>	329
<i>Hanno votato no</i> ..	3).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, forza Italia voterà contro l'articolo 1.

Abbiamo ascoltato bei discorsi da parte di alcuni colleghi e del presidente della Commissione in ordine alla invasività e all'abuso di fatto delle intercettazioni; abbiamo cercato di collaborare il più possibile alla formulazione di un provvedimento che conciliasse il diritto alla *privacy* con quello alle investigazioni, ma sui punti principali non siamo stati ascoltati. Mi riferisco all'emendamento sottoscritto da me e dal collega Gazzilli, che cercava di porre paletti in maniera più seria per ridurre sia la quantità sia gli abusi delle intercettazioni, e soprattutto all'ultimo emendamento presentato dal collega Pecorella. Si è voluto sostenere, non so con quanta coerenza, che una cosa sono le intercettazioni ed altra cosa i tabulati. A mio avviso, invece, voler estendere la disciplina del comma 1 ai tabulati rappresentava un atto di coerenza e di onestà intellettuale che rispettava la *ratio* del provvedimento.

Per tali ragioni siamo costretti, anche se a malincuore, a votare contro l'articolo in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Neri. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, le considerazioni svolte dall'onorevole Saponara sono da me condivise e indurranno alleanza nazionale a votare contro l'articolo 1, pur senza disconoscere gli aspetti positivi che, anche nel corso della discussione sulle linee generali, avevamo riconosciuto.

La novità consistente nell'introdurre limiti riconoscibili alla possibilità di effettuare intercettazioni telefoniche ci avrebbe indotto ad assumere un atteggiamento diverso dal voto contrario; l'impo-

stazione positiva di circoscrivere l'uso di tale strumento e di garantire il diritto dei cittadini rispetto ad un mezzo di indagine invasivo ci avrebbe trovato d'accordo. Il voto contrario sull'emendamento Pecorella 1.11 ci costringe però a prendere atto che oltre ai buoni propositi spesso non si riesce ad andare, tanto che il partito popolare ha dovuto cambiare il proprio componente nel Comitato dei nove per modificare una posizione che, in piena consapevolezza, aveva assunto in Commissione.

In conclusione del mio intervento per dichiarazione di voto sull'articolo 1, intendo ribadire che l'acquisizione del tabulato oltre a coinvolgere nelle vicende processuali e a rendere quindi disponibili i dati di soggetti estranei al processo (senza che vi sia la garanzia che il titolo del reato sia veramente grave da temperare l'esigenza ed il diritto alla riservatezza come diritto per lo Stato di procedere alle intercettazioni) corrisponde comunque ad una invasione nella sfera del soggetto indagato, il quale ha il dovere di subire questa invasione qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1. Tutto ciò ci porta a dire che, nel mentre si è compreso che bisognava fare uno sforzo per coniugare le esigenze di garanzia del cittadino con il diritto della società e dello Stato a perseguire e punire i colpevoli di gravissimi reati, poi, alla fine, anche se ci siamo trovati tutti d'accordo nel criticare, ad esempio, il costante passaggio dei tabulati da parte della Telecom al Ministero dell'interno, com'è già avvenuto nella passata legislatura, nel momento in cui dobbiamo tradurre tutto ciò in una norma, riteniamo, viceversa, che i tabulati siano comunque una specie di oggetto prezioso che non deve essere smarrito e che deve essere utilizzato processualmente, anche in dispregio di quei diritti fondamentali che, a parole e nella impostazione originale, dicevamo di voler tutelare.

Per queste ragioni, in aggiunta a quelle addotte dal collega Pecorella, ribadisco il voto contrario dei deputati del gruppo di alleanza nazionale sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, noi ci asterremo nella votazione dell'articolo 1, perché in esso vengono escluse la corruzione per un atto d'ufficio e la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Sono reati gravi e, a nostro parere, le intercettazioni non possono essere eliminate per accertare reati di questa natura.

LUIGI SARACENI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI, Relatore. Vorrei innanzitutto fornire una risposta all'onorevole Veltri, che vuole a tutti i costi inviare messaggi fuorvianti: non è vero che restano esclusi i reati di corruzione dalla « platea » di quelli per i quali si consentono le intercettazioni.

Intervengo soprattutto per accogliere il richiamo alla coerenza formulato dal collega Saponara (il quale non ritiene di dover ascoltare la risposta...), che mi sembra veramente singolare poiché potrebbe essere facilmente ritorto. In Commissione, infatti, dato l'esito della decisione della contingente, ma non perciò, meno valida, maggioranza che aveva approvato questo emendamento, la stessa parte politica rappresentata dall'onorevole Saponara e quella del collega Neri avevano considerato ragionevole la soluzione che invece, in alternativa, veniva offerta dalla maggioranza. Vi era un'intesa: se fosse stato bocciato l'emendamento Pecorella, avremmo ripiegato — si sarebbe trattato di un ripiego — sull'emendamento della maggioranza.

Quindi, coerenza avrebbe voluto che non fosse motivato, pretestuosamente, un voto contrario sulla base dell'emendamento Pecorella, anche qui, credo, per impugnare una barriera di malinteso garantismo! A mio avviso, però, il garanti-

simo è soprattutto razionalità e capacità di tenere conto delle differenze: questo è un garantismo razionale!

Credo sia necessario tenere conto di una insopprimibile differenza che esiste necessariamente tra la intercettazione che invade anche il contenuto delle conversazioni e la mera acquisizione dei tabulati.

Tuttavia, noi, che teniamo realmente alla coerenza, non faremo alcuna ritorsione ed insisteremo presentando l'articolo aggiuntivo 13-*bis*, che tenderà a tener conto di questa differenza ed a disciplinare in modo razionalmente garantista questa materia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: La Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>Presenti</i>	349
<i>Votanti</i>	314
<i>Astenuti</i>	35
<i>Maggioranza</i>	158
<i>Hanno votato sì</i>	192
<i>Hanno votato no</i> ..	122)

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 111)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo unificato della Commissione *(vedi l'allegato A - A.C. 111 sezione 2)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti	330
Votanti	300
Astenuti	30
Maggioranza	151
Hanno votato sì	293
Hanno votato no ..	7).

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 111)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo unificato della Commissione, e del complesso degli emendamenti e dei subemendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A - A.C. 111 sezione 3).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

LUIGI SARACENI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.10 (*Nuova formulazione*) e del proprio subemendamento 0.3.4.1. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Saponara 3.1, Pecorella 3.6 e 3.3, altrimenti il parere è contrario. Sull'emendamento Gazzilli 3.4 vorrei invitare i colleghi proponenti ad una riformulazione. Infatti, indipendentemente dal subemendamento 0.3.4.1 della Commissione, all'interno dell'emendamento Gazzilli 3.4 l'inciso « per qualsiasi causa » non è appropriato, in quanto la modificazione che dovrebbe retroattivamente rendere inutilizzabili le intercettazioni potrebbe essere una ragione del tutto fisiologica ed esterna al processo, per esempio la modificazione della fattispecie astratta, come nel caso classico dell'abuso d'ufficio. La mia proposta è quindi quella di sopprimere l'espressione « per qualsiasi causa » e naturalmente di approvare il subemendamento 0.3.4.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere una precisazione all'onorevole Gazzilli; l'espressione: « Qualora il reato inizialmente ipotizzato venga modificato » significa che la

contestazione viene modificata restando lo stato di fatto o che viene modificato quest'ultimo?

MARIO GAZZILLI. Si intende la derubricazione del reato, cosa che avviene frequentemente.

PRESIDENTE. Per capire bene il senso dell'obiezione del relatore Saraceni, la modificazione è dovuta a una diversa qualificazione dello stesso fatto o a una modifica del fatto?

MARIO GAZZILLI. In entrambi i casi. Il caso prospettato dall'onorevole Saraceni era diverso e cambiava addirittura la legge. Il caso dell'abuso di ufficio invece è cosa diversa.

PRESIDENTE. Onorevole Gazzilli, accetta la riformulazione del suo emendamento 3.4?

MARIO GAZZILLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prosegua pure nell'espressione del parere, onorevole relatore.

LUIGI SARACENI, *Relatore*. Confermo il parere favorevole sull'emendamento Gazzilli 3.4 nel testo riformulato. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Carmelo Carrara 3.5, esprime parere favorevole sul proprio subemendamento 0.3.2.1 e sull'emendamento Pecorella 3.2.

Invito l'onorevole Dalla Chiesa a ritirare il suo emendamento 3.12, poiché l'esigenza in esso espressa è già recepita nel testo proposto dalla Commissione. Esprimo parere contrario sull'emendamento Pecorella 3.8. Invito l'onorevole Pecorella a ritirare il suo emendamento 3.7, altrimenti il parere è contrario. Raccomando infine l'approvazione dell'emendamento 3.11 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare per avere un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, non ho compreso esattamente in che termini è stato riformulato l'emendamento Gazzilli 3.4.

PRESIDENTE. L'emendamento Gazzilli 3.4 è stato riformulato nei seguenti termini: « Qualora il reato inizialmente ipotizzato venga modificato nel corso del procedimento, i risultati sono inutilizzabili se l'intercettazione non è ammessa in relazione al nuovo titolo di reato in contestazione ». In sostanza, vengono eliminate le parole « per qualsiasi causa ».

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.10 della Commissione (*Nuova formulazione*), accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	345
Votanti	344
Astenuti	1
Maggioranza	173
Hanno votato sì ...	344).

L'emendamento Saponara 3.1 è ritirato.

ELIO VITO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti Pecorella 3.6 e 3.3, che avevo fatto miei.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento 0.3.4.1 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, desidero fare riferimento anche al mio emendamento 3.4, cui il subemendamento in esame si riferisce. Il mio emendamento 3.4, che si propone di subemendare, affronta una delicata questione connessa al fatto che il testo elaborato in sede referente consente di eludere i limiti di ammissibilità delle intercettazioni fissati nell'articolo 266 del codice di rito. Basterebbe all'uopo che il pubblico ministero, forzando le risultanze in suo possesso, ipotizzasse un reato di maggiore gravità rispetto a quello realmente sussistente. Vero è che il giudice, ai fini della decisione sulla richiesta del pubblico ministero, dovrebbe verificare anche la correttezza della qualificazione giuridica del fatto; tuttavia, mi sembra chiaro che l'insufficienza di un tale controllo non possa essere revocata in dubbio, se non altro per la contiguità tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari, più volte emersa o semplicemente adombrata in molteplici occasioni.

D'altro canto, è pure incontestabile che l'azione di verifica non può competere solo al GIP, al quale non spetta in via esclusiva e definitiva il controllo di correttezza testé menzionato. Al contrario, il potere di eseguire la predetta importantissima verifica deve essere riconosciuto a ciascuno dei giudici chiamati di volta in volta a conoscere del procedimento; non è possibile, allora, negare al giudice che procede il potere di andare in diverso avviso. Sorge dunque il problema delle conseguenze correlate alla diversa qualificazione giuridica del fatto, in dipendenza della quale l'intercettazione non sarebbe stata consentita: è assolutamente ovvio che in questo caso l'unica sanzione applicabile è quella dell'inutilizzabilità.

La riformulazione proposta a maggioranza dalla Commissione con il subemendamento in esame è una via di mezzo, un mero compromesso, un « pannicello caldo » che dovrei respingere senza indugio perché estremamente inadeguato e ridut-

tivo; tuttavia, poiché è prevedibile il rigetto dell'emendamento a mia firma, mi pare opportuno, in mancanza di meglio, aderire alla riformulazione imposta dalla maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carotti. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, la Commissione si è posta il problema che viene affrontato con l'emendamento Gazzilli 3.4 e con il relativo subemendamento 0.3.4.1, a proposito della riformulazione del secondo comma dell'articolo 267, che tocca una questione di grandissima delicatezza, sulla quale è opportuna l'attenzione dell'Assemblea. In qualche modo, si vuole evitare che vi sia una strumentale qualificazione errata del titolo del reato per consentire l'utilizzabilità del mezzo di ricerca della prova delle intercettazioni, che poi comunque resta patrimonio utilizzabile quanto meno ai fini della determinazione sull'azione penale. Si è già inserito, quindi, un primo elemento di correzione attraverso l'obbligo di verifica da parte del giudice che autorizza le intercettazioni sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto.

L'emendamento, così come sarebbe modificato dal subemendamento 0.3.4.1 della Commissione, necessita, a mio avviso, di un'ulteriore riflessione da parte della stessa e del Comitato dei nove. Condivido pienamente, infatti, l'osservazione del relatore circa l'eliminazione dell'espressione «per qualsiasi causa» perché si coprirebbe una vasta area dello scibile al di fuori dell'obiettivo degli stessi presentatori. Tuttavia, ritengo necessario sancire con una stigmatizzazione di inutilizzabilità i casi nei quali l'intercettazione viene comunque ad essere assistita da una derubricazione a reato che invece non la consentiva. Ho dubbi che il subemendamento 0.3.4.1 della Commissione modifichi in senso sostanziale il contenuto dell'emendamento Gazzilli 3.4 perché fa riferimento alla modifica che interviene nel corso del procedimento, quindi prima

dell'udienza preliminare, che trasforma il procedimento in processo. Non appena ha luogo il dispiegamento del contraddittorio, quindi, inizia la fase che è gestita esclusivamente dalla procura della Repubblica e che consentirebbe la migrazione da un titolo ad altro del reato. Inserire il correttivo «fino alla conclusione dell'udienza preliminare», a mio avviso, potrebbe addirittura portare a vanificare una parte della riforma che, in qualche modo, abbiamo già votato in questa sede e che consente una modifica ed una rettifica del capo di imputazione all'interno dell'udienza preliminare.

Il problema, a mio parere, sorge e si esaurisce al momento della conclusione delle indagini preliminari, pertanto se si fa riferimento al procedimento — dovendo interpretare il termine in senso tecnico, quindi cosa distinta dal processo — è necessaria una riformulazione, che sostanzialmente dica che non è possibile all'interno della fase non assistita da contraddittorio portare ad una modifica del titolo del reato contestato per poter utilizzare intercettazioni che altrimenti ...

PRESIDENTE. Onorevole Carotti, questo è un romanzo!

PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, vorrei solo che si riflettesse sulla necessità di scrivere meglio l'emendamento Gazzilli 3.4 sulla riformulazione del quale mi sembra che gli onorevoli Gazzilli e Sapona concordino.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione.* Signor Presidente, desidero solo dare conto della discussione che ha avuto luogo in Commissione, anche per risolvere i dubbi avanzati dall'onorevole Carotti. Al di là della riformulazione dell'emendamento Gazzilli 3.4, nel quale viene usata la

parola « procedimento » e forse più correttamente si sarebbe dovuta usare la parola processo, non vi è dubbio che la proposta formulata dagli onorevoli Gazzilli e Saponara era di rendere inutilizzabile durante tutto il corso del processo intercettazioni telefoniche che fossero state fondate sull'esistenza di un presupposto che, poi, veniva a mancare in ragione di una diversa qualificazione giuridica del fatto. Sulla base di tale proposta la Commissione ha avviato una discussione ed ha concluso di poter emendare l'emendamento Gazzilli 3.4 nel senso di rendere inutilizzabili le intercettazioni telefoniche sino alla conclusione dell'udienza preliminare, quando nel corso di tale fase si verificasse una diversa qualificazione giuridica del fatto che impedisse l'intercettazione telefonica.

Nella discussione che si è svolta in Commissione, quindi, non vi sono stati equivoci sul punto, pertanto ritengo che si possa votare a favore del subemendamento 0.3.4.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi chiedo un momento di attenzione. Per un'intesa con i presidenti di gruppo, alle 11 dovremmo cominciare l'esame di un altro punto dell'ordine del giorno. Pertanto, anche in relazione alle considerazioni svolte ora dai colleghi intervenuti, mi domando se non sia il caso di sospendere l'esame del provvedimento in discussione in modo che si abbia più tempo a disposizione per esaminare anche le proposte del collega Carotti.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, siccome si tratta di provvedimenti delicati, visto che si è riunito il Comitato dei nove questa mattina e che, giustamente, la presidente Finocchiaro ricordava che sul subemendamento 0.3.4.1 vi è stata un'interpretazione inequivoca, poiché l'emendamento 3.4 è uno dei pochi dell'opposizione che viene accolto, sia pure con una

riformulazione, preferirei votare il subemendamento 0.3.4.1 della Commissione e l'emendamento Gazzilli 3.4 e poi sospendere.

PRESIDENTE. Vi è una serie di colleghi che hanno chiesto di parlare.

ELIO VITO. In linea di massima, sarebbe opportuno addirittura concludere l'esame dell'articolo 3, per l'ordine dei nostri lavori, ma se ciò può essere visto come una manovra ostruzionistica sull'altro punto dell'ordine del giorno — e le assicuro che non lo è — capisco la resistenza. Tuttavia, ritengo che si debbano almeno concludere le votazioni sul subemendamento 0.3.4.1 della Commissione e sull'emendamento Gazzilli 3.4, sul quale i pareri sono stati già espressi, anche perché si tratta di un provvedimento contrastato, come si è visto anche rispetto all'articolo 1 e in Commissione. Preferirei, pertanto, che si votasse ora su questo punto.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, la questione è la seguente: vi sono varie proposte di riscrittura del testo e varie interpretazioni dei termini « procedimento » e « processo » che possono determinare effetti diversi e vi sono alcuni colleghi iscritti a parlare.

Credo, pertanto, che non occorranza soltanto dieci minuti per le votazioni, ma molto più tempo. Non so se sia corretto mettersi a riscrivere i testi in Assemblea in questo modo: è questo il punto del problema.

ELIO VITO. Non credo che dobbiamo riscrivere nulla.

LUIGI SARACENI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Altrimenti si può anche fermare il provvedimento !